



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA, “PIER LUIGI BOSELLI” DI CORNEGLIANO LAUDENSE, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

CIG: B20866494C

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5 – ENTITÀ DELL’APPALTO

ART. 6 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 6.1 – Attività educativa

Art. 6.2 – Servizio di pre e post scuola

Art. 6.3 – Servizi ausiliari

Art. 6.4 – Gestione didattica/amministrativa

Art. 6.5 – Servizio scuola estiva

ART. 7 – STRUTTURA, ARREDI E ATTREZZATURE

ART. 8 – REQUISITI PROFESSIONALI E DI ABILITAZIONE RICHIESTI AL PERSONALE

Art. 8.1 – Personale insegnante

Art. 8.2 – Educatori per servizi pre e post scuola

Art. 8.3 – Coordinatore pedagogico

Art. 8.4 – Personale servizi ausiliari

Art. 8.5 – Volontariato e servizio civile volontario

Art. 8.6 – Continuità educativa e sostituzioni

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTI DI LAVORO

Art. 10.1 – Norme generali

Art. 10.2 – Trattamento giuridico

Art. 10.3 – Trattamento economico

Art. 10.4 – Formazione e aggiornamento professionale

ART. 11 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 – COMPITI E ONERI DELL’APPALTATORE

ART. 14 – OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MANODOPERA



- ART. 17 – RAPPORTI CONTRATTUALI
- ART. 18 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO
- ART. 19 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 20 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 22 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 23 – PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN CORSO DI EFFICACIA
- ART. 24 – PENALITÀ
- ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 26 – FORZA MAGGIORE
- ART. 27 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 – RECESSO
- ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI
- ART. 30 – STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI
- ART. 32 – FORO COMPETENTE
- ART. 33 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
- ART. 34 – ELEZIONE DI DOMICILIO
- ART. 35 – CLAUSOLA D.LGS. 231/2001
- ART. 36 – LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO
- ART. 37 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE
- ART. 38 – NORME DI RINVIO



ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente Capitolato speciale:

- a) per “Azienda”, “Stazione appaltante”, si intende l’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali che affida all’Appaltatore i servizi di cui all’art. 2 del presente Capitolato speciale;
- b) per “Appaltatore”, “Ditta aggiudicataria”, “Prestatore di servizi”, si intende il soggetto al quale vengono affidati i servizi di cui al successivo art. 2;
- c) per “Codice Appalti” e “Codice”, si intende il D.lgs. 36/2023, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile unico di Progetto è Giorgio Manfredi Oberto Savino, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali.

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto dell’appalto:

- la gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “*Pier Luigi Boselli*” (di seguito, “*Scuola dell’Infanzia*”), con un minimo di 2 (due) sezioni a tempo pieno di età eterogenea, con possibilità di inserimento anticipato per i bambini che compiranno i 3 (tre) anni entro il mese di aprile dell’anno successivo, a condizione che vi siano posti disponibili. Le sezioni di cui sopra saranno attive con un numero minimo di 15 e fino ad un massimo di 26 per un totale di bambini non superiore a 52;

Si precisa che per “gestione” si intende:

- o attività educativa coordinata da esperto pedagogo;
- o lavoro di cura e custodia dei bambini;
- o fornitura di materiale necessario all’attività didattica;
- o ogni altra attività complementare prevista dal progetto presentato.

Nel caso di bambini diversamente abili con certificazione ai sensi della L. 104/1992, la relativa assistenza verrà assicurata da personale fornito dall’Amministrazione Comunale;

- lo svolgimento di servizi ausiliari (pulizia degli spazi interni ed esterni) complementari alle attività educative durante l’intero anno scolastico, come meglio verranno dettagliati all’interno del presente Capitolato Speciale.

In particolare, tra i servizi ausiliari si intende ricompresa l’attività di pulizia dei locali adibiti ad attività scolastica, consistente nella cura, igiene, riordino e pulizia degli ambienti, delle attrezzature e dei giochi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) utilizzati dai bambini/e per la didattica, per esigenze ludiche e per i servizi igienici;



- la gestione del servizio di pre e post scuola, che si svolgerà durante le giornate di apertura della Scuola dell'Infanzia, per il pre scuola dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e per il post scuola dalle ore 16 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì, da parte di personale educativo specializzato.

Ai fini dell'appalto, la composizione delle sezioni non può essere inferiore al numero dei posti minimi sopra indicati.

L'Appaltatore sarà tenuto allo svolgimento di quanto richiesto dall'appalto in oggetto nel rispetto della Convenzione in essere tra il Comune di Cornegliano Laudense e l'Istituto Congregazione Suore Trinitarie che prevede n 2 personale addetto ai servizi ausiliari da inserire nell'organizzazione della gestione in oggetto-

Si precisa, inoltre, che il servizio in oggetto deve essere inteso come servizio educativo di interesse pubblico rivolto a tutti i bambini e bambine in età compresa tra i 3 e 6 anni (ed eventuali anticipatori) al fine di garantire loro pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Il servizio è qualificato come risposta educativa e formativa valida ed efficace fortemente legata al contesto demografico, sociale e culturale del territorio.

È inoltre finalizzato alla conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, alla promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità educativa e alla partecipazione delle famiglie.

In particolare, la Scuola dell'Infanzia:

- si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento;
- promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza;
- è luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi educativi.

La gestione di detto servizio consiste, in primo luogo, nel garantire il buon funzionamento dello stesso, nel rispetto della normativa di settore, secondo modalità organizzative contenute nel Progetto di Gestione presentato in sede di gara, che costituirà parte integrante del presente Capitolato Speciale, che preveda lo svolgimento delle attività nel rispetto delle clausole che saranno esplicitate all'interno del presente Capitolato Speciale.

Da ultimo, si precisa, infine, che finalità, modalità organizzative e di svolgimento dei vari servizi, nonché i relativi oneri sono descritti nel prosieguo del presente Capitolato Speciale e nella documentazione di gara in generale.



ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

Il contratto relativo al presente appalto ha durata per gli anni educativi 2024/2025-2025/2026-2026/2027, con opzione di proroga di un anno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolo Speciale.

Alla data di avvio del servizio, l’Appaltatore dovrà disporre di tutto il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a garantire il corretto e completo funzionamento del servizio.

Alla scadenza, il rapporto s’intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Nel caso in cui, al termine del contratto, la Stazione appaltante non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di un anno scolastico. A tal fine, l’impresa è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

È facoltà, infine, dell’Amministrazione Comunale di utilizzare i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale anche per lo svolgimento della Scuola Estiva, che indicativamente si dovrebbe svolgere nel mese di luglio.

ART. 4 – DISPOZIONI GENERALI

La titolarità istituzionale dei servizi oggetto d’appalto resta in capo ad ACSI che agisce in nome e per conto del Comune di Cornegliano Laudense. L’Appaltatore garantisce, a tal fine, la massima collaborazione per l’espletamento delle suddette funzioni, in particolar modo garantendo un costante e aggiornato flusso dei dati richiesti. L’Appaltatore è responsabile della correttezza e veridicità, nonché della custodia, dei dati e delle informazioni raccolte, nel rispetto della tempistica delle rilevazioni individuata da ACSI. La gestione dei servizi viene garantita dall’Appaltatore, in regime di appalto, con assunzione del rischio di impresa e dell’esatta esecuzione dell’obbligazione con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale.

ART. 5 – ENTITÀ DELL’APPALTO

Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in € 438.505,54 (esclusa IVA).

Tale importo si riferisce all’intera durata del contratto, stabilita in tre anni educativi più proroga di un anno, comprensivo di € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per tutta la durata dell’appalto, i corrispettivi offerti rimarranno fissi e invariabili.

Si precisa, in questa sede, che tale importo è stato definito sulla base di quanto descritto all’articolo 5 del Disciplinare di gara e del cui ragionamento qui, di seguito, si riporta un estratto:



PERSONALE	livello	monte ore settimanale	SETTIMANE ANNO SCOLASTICO	TOTALE ORE ANNO
INSEGNANTE A 8-15	D2	35	40	1400
INSEGNANTE B 9-16	D2	35	40	1400
EDUCATRICE SERVIZI INFANZIA POST SINO ALLE 17:30 E COMPRESENZA	D2	12,5	40	500
totale ore insegnanti		82,5	40	3300
COORDINATORE PEDAGOGICO	D3	10	40	400
ADDETTA PULIZIE 7,15-9,45/15-18,30	A1	19 (di cui 15 da lunedì a venerdì e 4 il sabato)	40	760

Il calcolo dell'importo è stato fatto considerando un costo orario per ciascuna figura, calcolato sulla base di quanto contenuto all'interno del CCNL Cooperative Sociali.

Per ogni Anno Scolastico, sono stati previsti specifici costi orari, tenendo conto anche degli incrementi di cui al CCNL sopra riportato e che qui di seguito riportiamo:

PERSONALE	livello	Anno scolastico 24/25	Anno scolastico 25/26	Anno scolastico 26/27	Anno scolastico 27/28
INSEGNANTE A 8-15	D2	22,80 €	23,23 €	23,23 €	23,23 €
INSEGNANTE B 9-16	D2	22,80 €	23,23 €	23,23 €	23,23 €
EDUCATRICE SERVIZI INFANZIA POST SINO ALLE 17:30 E COMPRESENZA	D2	22,80 €	23,23 €	23,23 €	23,23 €
COORDINATORE PEDAGOGICO	D3	23,77 €	24,78 €	24,78 €	24,78 €
ADDETTA PULIZIE 7,15-9,45/15-18,30 (compreso il sabato)	A1	17,05 €	18,08 €	18,08 €	18,08 €

L'Appaltatore sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto dell'appalto in funzione delle effettive esigenze dei singoli servizi (insegnamento, ausiliario), determinate in base al reale numero di utenti iscritti e alle reali esigenze organizzative determinate dall'Amministrazione comunale per ogni Anno Scolastico.

ACSI si riserva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: "Codice"), prevedendo che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste nel contratto in relazione ad eventuali aggiornamenti relativi a normativa specifica, possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che lo stesso abbia nulla a che pretendere nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

È fatta salva l'applicazione di norme sopravvenienti nel corso di esecuzione del contratto.

L'offerta economica, in ogni caso, dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti del personale, delle spese generali, dei costi di programmazione, coordinamento e verifica periodica del



servizio e dei materiali impiegati per il funzionamento di tutti i servizi oggetto dell'appalto, con le sole eccezioni previste negli articoli successivi, relativamente agli oneri a carico di ACSI. Ogni onere per la gestione del servizio che non sia espressamente posto a carico di ACSI dal presente Capitolato Speciale è a carico dell'Appaltatore.

ART. 6 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

La gestione della Scuola dell'Infanzia consiste, in primo luogo, nel garantirne il buon funzionamento, nel rispetto della normativa di settore, secondo le modalità organizzative contenute nel **Progetto pedagogico/educativo** presentato in sede di gara, che costituirà parte integrante del presente Capitolato Speciale.

Il Progetto pedagogico/educativo, oltre a quanto previsto nel precedente art. 2, dovrà prevedere lo svolgimento delle attività che, qui di seguito, verranno descritte.

Art. 6.1 – Attività educativa

La data di avvio del servizio è fissata per il 2 settembre 2024 per allestimento di spazi e la programmazione. Mentre, l'apertura del servizio all'utenza è, invece, prevista indicativamente per la prima settimana di settembre, più precisamente, per il 5 settembre 2024 e questo con specifico riguardo all'avvio dell'A.S. 2024/2025; il servizio funzionerà fino al 30 giugno 2024, in base al calendario scolastico che verrà redatto dall'Ufficio Istruzione del Comune di Cornegliano Laudense, in relazione al calendario scolastico regionale e con possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di utilizzare i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale anche per lo svolgimento della Scuola Estiva, che indicativamente si dovrebbe svolgere nel mese di luglio.

Si precisa che, per gli anni successivi, le date di avvio dell'attività scolastica verranno individuate in funzione del calendario scolastico redatto dall'Ufficio Istruzione del Comune di Cornegliano Laudense; mentre, per quanto riguarda la data di fine della stessa, il termine previsto andrà a cadere sempre il 30 giugno dell'anno di riferimento.

La Scuola dell'Infanzia è situata in Cornegliano Laudense, alla Via Lodi, n. 4 e si costituisce di un numero minimo di 2 (due) sezioni con un numero minimo di 15 e fino ad un massimo di 26 per un totale di bambini non superiore a 52, non omogenee per età.

Inoltre, sarà possibile l'inserimento di anticipato per bambini che compiranno i 3 (tre) anni entro il mese di gennaio dell'anno successivo, previo accertamento della disponibilità di posti.

L'apertura del plesso scolastico sarà dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00, esclusi i giorni festivi.



Tale orario si deve considerare integrato con il servizio per la gestione del pre e post scuola: il primo dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il secondo dalle ore 16:00' alle ore 17:30'.

Sul punto si precisa, fin da ora, che qualora il numero di iscritti dovesse essere in numero inferiore o superiore a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, il servizio potrà essere ridefinito nei contenuti, nell'organizzazione e negli obblighi reciproci, in accordo tra le parti.

Qualora invece il numero degli iscritti aumentasse e l'amministrazione ritenesse opportuno attivare una terza sezione, nel rispetto della capienza massima della struttura e del rapporto educatore/bambini previsto per legge, l'Appaltatore sarà chiamato ad integrare l'organico con le risorse necessarie.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto all'accompagnamento dei bambini che fruiscono del servizio di scuolabus fino al cancello di uscita per la salita sul mezzo di trasporto.

Il Comune di Cornegliano Laudense fornirà il pasto per i bambini, costituito dalla merenda di metà mattina e dal pranzo composto, a sua volta da, da primo piatto, secondo piatto, contorno e frutta, nonché il pasto per il personale dell'Appaltatore in servizio in attività frontale con i bambini durante il momento del pranzo.

Il servizio non dovrà essere erogato durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze natalizie, pasquali, festività infrasettimanali, ecc.).

Sarà cura del Comune di Cornegliano Laudense fornire all'Appaltatore il calendario scolastico approvato dai competenti organismi, nonché segnalare tempestivamente gli altri giorni di chiusura previsti.

La Stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di posticipare l'avvio del servizio, di ridurre il numero delle settimane di apertura, sospendere il servizio durante l'anno educativo, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali, senza che l'Appaltatore possa vantare diritti di qualsiasi tipo.

Il corrispettivo previsto per il seguente appalto sarà, pertanto, commisurato al numero di settimane effettive del servizio e delle ore effettivamente erogate.

Il personale inserito, educativo ed ausiliario, dovrà essere tale da rispettare, in ogni caso e costantemente nel tempo, gli standard di presenza previsti dalla normativa regionale, anche in caso di modifica sostanziale della stessa.

Le attività di raccolta delle iscrizioni e di eventuali disdette, la determinazione delle rette ed il relativo pagamento da parte degli utenti saranno assicurate dal Comune di Cornegliano Laudense.

Il servizio dovrà essere svolto nel plesso di Via Lodi, n.4. (sopralluogo obbligatorio).

L'impianto pedagogico/educativo e organizzativo del servizio dovrà essere sviluppato, in coerenza con la L. 62/2000 sul riconoscimento delle parità nonché con le "Indicazioni nazionali per il



curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Scuola dell'Infanzia è stata riconosciuta come paritaria, ai sensi della L. 62/2000, con decreto n. 3653 dell'08.04.2024.

L'Appaltatore, nel corso della gestione, dovrà assicurare il rispetto dei criteri per l'ottenimento della parità, a pena della decadenza contrattuale.

I bambini dovranno essere vigilati e intrattenuti con attività ludico-ricreative; la sorveglianza e il controllo degli stessi dovrà avvenire nel rispetto delle basilari regole comportamentali e disciplinari necessarie per garantire la sicurezza dei bambini e il buon andamento del servizio, nonché nell'osservanza dei principi civili, etici e morali. Durante i momenti del pasto, il compito del personale è quello di assistere, aiutare ed educare i bambini ad un corretto approccio con il cibo. Oltre al lavoro diretto con i bambini, compito fondamentale degli educatori è curare le relazioni con le famiglie, sia nella quotidianità, sia attraverso colloqui individuali e momenti collettivi. La gestione del servizio comprende anche il riordino del materiale all'interno e all'esterno degli spazi assegnati dalla Stazione appaltante.

Art. 6.2 Servizio di pre e post scuola

Il servizio di pre scuola è rivolto alle famiglie che, per esigenze lavorative, non hanno la possibilità di attendere l'orario di apertura ordinaria della Scuola dell'Infanzia e necessitano di portare i propri figli minori in un orario precedente alle ore 8:30'.

Gli educatori prenderanno in consegna, dalle ore 08:00', dai genitori i minori all'ora dell'inizio del servizio e ne saranno responsabili sino al loro affidamento alle insegnanti delle sezioni di appartenenza, al termine del servizio medesimo. In virtù della convenzione in essere con l'istituto delle Suore Trinitarie allo stato attuale il servizio nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 08.30 viene svolto con la collaborazione delle 2 suore ausiliarie.

Il servizio di post scuola, invece, è rivolto alle famiglie che, per esigenze lavorative, non hanno la possibilità di ritirare i propri figli al termine della normale attività scolastica. Gli educatori dell'Appaltatore avranno il compito di sorvegliare i bambini e intrattenerli fino all'arrivo dei genitori o dei loro delegati.

Durante l'orario del post scuola i bambini consumeranno la merenda portata da casa, sotto la sorveglianza degli educatori che dovranno vigilare che i bambini affetti da intolleranze/allergie consumino solo ed esclusivamente la merenda data dai genitori.

Gli educatori preposti al servizio si impegneranno a tenere un apposito registro delle presenze e verificheranno che i bambini vengano ritirati solo ed esclusivamente dai genitori o loro delegati.



L'Appaltatore per lo svolgimento del servizio dovrà rispettare il rapporto di 1 educatore ogni 20 bambini.

Art. 6.3 Servizi ausiliari

Devono essere assicurati i seguenti servizi ausiliari complementari alle attività educative, quali:

- effettuare le pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie;
- collaborare con il personale presente nelle situazioni di bisogno e di emergenza;

Per le operazioni di pulizia, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente i materiali forniti dall'Amministrazione Comunale.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino pavimenti, rivestimenti, vernici, mobili, attrezzature e altri oggetti esistenti nei locali.

Le pulizie dovranno riguardare:

- gli spazi interni quali, ad esempio, le aule, i corridoi, i servizi igienici e i disimpegni;
- gli arredi, le suppellettili, i giochi, nonché le strutture per ricovero attrezzi, in qualunque materiale edificati, complementari e funzionali all'uso dell'edificio e collocate a cielo aperto;
- cortile/vialetto d'accesso.

Il personale ausiliario che svolgerà il servizio di pulizia a fine giornata, non dovrà interferire in alcun modo con le attività scolastiche e di post scuola; pertanto, la pulizia del locale adibito a post scuola e dei servizi igienici dovrà essere effettuata a conclusione del servizio medesimo.

Deve essere prevista, inoltre, una ciclicità di interventi programmati al fine di mantenere nel tempo la perfetta usabilità ed igiene dei locali/arredi sopra menzionati.

I lavori relativi al taglio erba, potatura e manutenzione del verde sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 6.4 Gestione didattica/amministrativa

L'Appaltatore dovrà provvedere alla gestione didattica/amministrativa come di seguito dettagliata:

- adempimenti connessi al progetto pedagogico/educativo;
- informazione utenza interna ed esterna;
- tenuta fascicoli documenti alunni;
- richiesta o trasmissione documenti;
- gestione corrispondenza con le famiglie;
- gestione rilevazioni e statistiche;
- gestione organizzativa dei viaggi di istruzione;



- certificazione varie e tenuta registri;
- interfaccia con l'Appaltatore del servizio di ristorazione scolastica e con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6.5 Servizio scuola estiva

Il servizio estivo della Scuola dell'Infanzia, denominato CRED (Centro Ricreativo Estivo Diurno), è un prolungamento dell'attività educativa da effettuarsi nel mese di luglio presso la scuola stessa, sita in Cornegliano Laudense, alla Via Lodi, n. 4.

Viene attivato per le quattro settimane successive la fine dell'Anno Scolastico, dal lunedì al venerdì, con apertura analoga a quella della Scuola dell'Infanzia.

La presenza prevista è di circa il 25% dell'utenza frequentante l'anno educativo in corso.

Entro il mese di maggio, ad iscrizioni ultimate, l'Amministrazione Comunale valuterà, sulla base dei bambini iscritti e del personale religioso disponibile, il ricorso a personale (insegnante e ausiliario) dell'Appaltatore.

Rimarrà, infine, in capo all'Amministrazione Comunale il trasporto scolastico.

ART. 7 – STRUTTURA, ARREDI E ATTREZZATURE

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, in comodato/appalto d'uso gratuito da stipulare prima dell'avvio del servizio, la struttura di proprietà comunale, situata in Cornegliano Laudense, alla Via Lodi, n. 4 e costituita da:

- ampio giardino esterno, attrezzato con giochi;
- al piano terra: ingresso per l'accoglienza, locale mensa, n. 3 aule, servizi igienici, salone, locale per il sonnellino, piccola aula computer, infermeria.

La struttura verrà consegnata perfettamente funzionante mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal Funzionario Comunale competente e dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

Al verbale sarà allegato in modo analitico l'inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi.

L'Appaltatore potrà utilizzare gli arredi e le attrezzature già presenti all'interno della struttura, idonei per quantità e tipologia. Dovrà, invece, provvedere a fornire il materiale ludico-didattico e di consumo destinato alle attività educative (materiale didattico, materiale fotografico e audiovisivo, ecc.), ad integrazione di quello già presente all'interno degli spazi oggetto del presente Capitolato Speciale, che deve essere conforme alle norme vigenti e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile del corretto utilizzo dell'arredamento presente e delle attrezzature, che dovranno essere rese alla scadenza del contratto nel medesimo stato di



conservazione in cui sono state consegnate, salvo l'usura prevedibile, a seguito di un utilizzo idoneo, considerato le caratteristiche del servizio in oggetto, comprese le sostituzioni e integrazioni. A tale scopo, al momento della consegna e della restituzione di quanto sopra, sarà redatto un verbale, alla presenza di un referente di ACSI, di un dipendente del Comune e del Legale rappresentante dell'Appaltatore.

Tale verbale comprensivo di apposito inventario delle attrezzature, arredi e quant'altro presente di proprietà comunale che verranno utilizzati direttamente dal personale dell'Appaltatore stesso, dovrà essere sottoscritto da parte di tutti coloro che saranno presenti al momento della restituzione e della consegna di quanto oggetto del presente appalto. Tutto il materiale preso in consegna dall'Appaltatore si intende in buono stato, fermo restando il contenuto del verbale di consegna; ACSI resta, pertanto, sollevata da qualsiasi spesa inerente alle manutenzioni ordinarie, le eventuali sostituzioni o integrazioni di arredi che si dovessero rendere necessarie a causa di usura, di furti o danneggiamenti.

Gli eventuali danni ai beni immobili e mobili e gli eventuali ammanchi, che risulteranno al momento della riconsegna dell'immobile, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente tale termine, la Stazione appaltante avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna a provvedere con la massima sollecitudine alle riparazioni e alla manutenzione delle attrezzature e degli arredi anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza della spesa. Qualora l'Appaltatore non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia e addebitando le spese sostenute all'Appaltatore stesso.

Qualora si verificasse la rottura irreparabile di un'attrezzatura affidata, imputabile a mancata diligenza o imperizia nell'uso della stessa, l'Appaltatore dovrà ripristinare detta attrezzatura o rifondere alla Stazione appaltante il valore di detto manufatto o attrezzatura, senza ulteriore corrispettivo.

ACSI si riserva il diritto di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature ed arredi e di quant'altro messo a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Tutte le sostituzioni o integrazioni di arredi e attrezzature, diventeranno, in ogni caso, di proprietà comunale alla scadenza del contratto.



Durante il periodo di affidamento, l'Appaltatore si impegna al corretto utilizzo e mantenimento dei locali, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli stessi, nonché agli impianti, alle attrezzature e agli arredi, senza previa autorizzazione della stazione appaltante.

Alla scadenza del contratto, ACSI verificherà, in contraddittorio, con l'Appaltatore, lo stato delle attrezzature, le quali dovranno essere uguali in numero, specie e qualità a quelle comprese nell'inventario iniziale, fatte salve le modifiche operate dal Comune, nelle more del rapporto in essere con l'Appaltatore, sentita preventivamente ACSI. Tali attrezzature dovranno essere in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante l'affidamento.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, arredi e giochi, questi saranno stimati ed addebitati interamente all'Appaltatore.

Ogni diverso utilizzo dei locali, non previsto specificatamente dal presente Capitolato Speciale, dovrà essere concordato ed autorizzato dalla Stazione appaltante. L'uso dei locali non può essere ceduto, neppure temporaneamente, a terzi.

ART. 8 – REQUISITI PROFESSIONALI E DI ABILITAZIONE RICHIESTI AL PERSONALE

Si riporta, qui di seguito, la tipologia e il numero di personale da utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Il monte-ore stimato per ciascun servizio è stato definito in base all'attuale organizzazione scolastica ed al solo fine di definire l'ammontare del contratto che verrà stipulato con l'Appaltatore.

Art. 8.1 Personale insegnante

	Personale insegnante	
a)	n. personale richiesto	2
b)	monte ore settimanali	70
c)	orario lavorativo	08:30-15:30*
d)	settimane lavorative	40
e)	monte ore ad Anno Scolastico	2800

* Tale orario è puramente indicativo: la definizione dell'orario lavorativo di ogni insegnante dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale prima dell'inizio di ogni Anno Scolastico sulla base delle reali esigenze organizzative della Scuola dell'Infanzia, tenendo conto che il monte ore settimanale non subirà modifiche.



Nella gestione del servizio, l'Appaltatore deve garantire il rapporto educatore/bambino stabilito dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Il personale alle dipendenze dell'Appaltatore potrà consumare i pasti prodotti dalla cucina presso la mensa interna.

L'Appaltatore, da parte sua, dovrà fornire personale educativo (come da tabella sopra riportata) professionalmente idoneo, fisicamente valido ed in possesso dei requisiti, delle qualifiche e dei titoli di studio richiesti dalle normative vigenti per i ruoli inerenti al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale ed avere almeno 5 anni di esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia di età 3-6 anni.

Il personale insegnante dovrà avere a disposizione un monte ore (pari almeno a 10 ore) da dedicare ad attività "integrative" quali, a titolo esemplificativo: incontri di équipe educativa, assemblee con genitori, organizzazione e realizzazione delle feste.

Tale monte ore dovrà essere considerato nell'offerta presentata in sede di gara e non dovrà prevedere alcun aumento di spesa per l'Amministrazione Comunale.

Anche in questa sede, si precisa che, durante il periodo contrattuale, il servizio potrà essere ridefinito nei contenuti, nell'organizzazione e negli obblighi reciproci in accordo tra le parti; a titolo esemplificativo, qualora non si raggiungesse il numero di utenti necessari per attivare i competenti servizi, il numero degli insegnanti previsti e/o l'orario di lavoro degli stessi potrà essere ridotto, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8.2 Educatori per servizi pre e post scuola

	Educatore	
a)	n. personale richiesto	1
b)	monte ore settimanali	12,5
c)	orario lavorativo	15:00-17:30
d)	settimane lavorative	40
e)	monte ore ad Anno Scolastico	500

Il servizio si svolgerà attraverso personale educativo specializzato, in possesso di titoli di studio richiesti dalle normative vigenti per il ruolo di educatore (diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea) e di esperienza in attività animativa ed educativa con minori.



Art. 8.3 Coordinatore pedagogico

L'Appaltatore deve garantire il coordinamento del servizio attraverso la figura di un coordinatore per il corretto funzionamento pedagogico del servizio.

In particolare, l'Appaltatore dovrà trasmettere ad ACSI, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del coordinatore pedagogico individuato e relativo curriculum vitae.

La funzione di coordinamento dovrà essere garantita dall'Appaltatore, sia all'interno della propria organizzazione che verso l'esterno, attraverso la costante presenza di idonee figure professionali in posizione di responsabilità.

Il coordinatore dell'Appaltatore deve essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. laurea triennale in scienze dell'educazione o titoli equipollenti, o in alternativa, laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, o in alternativa, laurea in servizio sociale, o in alternativa, della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
2. comprovata esperienza professionale di almeno tre anni come coordinatore di un servizio socio educativo a favore di persone con disabilità.

In alternativa a quanto previsto al precedente comma, il coordinatore dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo psicosociale associato ad un'esperienza lavorativa di almeno cinque anni, nello svolgimento della funzione di coordinatore di servizi di educativa scolastica, con caratteristiche di complessità e con volumi di attività analoghi a quelli oggetto del presente appalto.

Il coordinatore sarà a disposizione di un referente di ACSI, della scuola e della famiglia per fornire informazioni su tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

L'Appaltatore s'impegna, altresì, a garantire tutte le ulteriori attività a supporto della funzione di coordinamento interno ed esterno, illustrate nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di gara.

L'Appaltatore s'impegna, inoltre, ad individuare specifica figura dedicata ai rapporti con ACSI per tutti gli aspetti connessi alla gestione complessiva del contratto di appalto

Art. 8.4 Personale servizi ausiliari

	Personale ausiliario	
a)	n. personale richiesto	1
b)	monte ore settimanali	19
c)	orario lavorativo	da lun. a ven. dalle 16:00 alle 19:00



		sabato dalle 08:30 12:30*
d)	settimane lavorative	40
e)	monte ore ad Anno Scolastico	760

* Tale orario è puramente indicativo: la definizione dell'orario lavorativo del personale ausiliario dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale prima dell'inizio di ogni Anno Scolastico sulla base delle reali esigenze organizzative della Scuola dell'Infanzia.

L'Appaltatore si obbliga, mediante il personale addetto ai servizi ausiliari, a garantire le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.

Sarà, altresì, tenuto a collaborare con il personale presente nelle situazioni di bisogno e di emergenza.

Il personale addetto ai servizi ausiliari deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale ed igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti e arredi);
- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici;
- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini;
- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che non siano autorizzate dai genitori e dal servizio.

Il personale ausiliario dovrà avere a disposizione, per ogni Anno Scolastico, un monte ore (pari a 15 ore) da dedicare alla sanificazione, pulizia e riordino degli ambienti, a seguito di particolari attività scolastiche quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: incontri di équipe educativa, assemblee con i genitori, organizzazione e realizzazione di feste.

Tale monte ore dovrà essere considerato nell'offerta presentata in sede di gara e non dovrà prevedere alcun aumento di spesa per l'Amministrazione Comunale.

Art. 8.5 Volontariato e servizio civile volontario

L'Appaltatore potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile (o altro progetto regionale) in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e verifica del loro congruo utilizzo, senza oneri per quest'ultima.



Allo stesso modo, l'Appaltatore, all'inizio di ogni Anno Scolastico, è tenuto a trasmettere l'elenco nominativo degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario, che verranno impiegati, e relativi *curricula*.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di personale che interverranno durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, fermo restando che dovrà essere comunque assicurata la continuità nello svolgimento dei servizi e nei rapporti con i bambini e le rispettive famiglie, fatto salvo cause di forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, in caso di assenze del singolo operatore incaricato del servizio, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica. Qualora, a seguito di sostituzioni, vi siano variazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima dell'inizio dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente ad ACSI l'aggiornamento di detti elenchi sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

La Stazione appaltante ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

Tutto il personale che verrà incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto (personale insegnante, educatori, coordinatori pedagogici, personale dei servizi ausiliari, volontari) dovrà:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- garantire il segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 622 C.P., per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando, in ogni occasione, un linguaggio riprovevole;
- avere adeguata cura della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un cambio di vestiario presso la struttura) e rendere visibile il proprio nominativo;
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;



- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità ed attitudine alla relazione con i bambini, alla sorveglianza e alla loro cura;
- deve collaborare in maniera continuativa e costruttiva con ACSI;
- rispettare il “*Regolamento Generale per la protezione dei dati personali*” ai sensi del G.D.P.R. n.679/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 8.6 Continuità educativa e sostituzioni

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità degli insegnanti assegnati al servizio di Scuola d'Infanzia per gli anni scolastici dell'appalto. In caso di avvicendamento degli educatori/insegnanti, va garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva. L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare anche per tali sostituzioni, educatori e/o insegnanti in possesso dei requisiti offerti in sede di gara.

In ogni caso, la sostituzione dovrà avvenire immediatamente quando sia necessaria al fine di garantire il mantenimento del rapporto educatori/bambini e/o insegnanti/bambini previsto dalla normativa vigente. Ogni assenza dovrà essere comunicata per iscritto ad ACSI, specificando il nominativo dell'assente e del sostituto e il relativo curriculum vitae.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni brevi, educatori/insegnanti in possesso del titolo di studio necessario e di esperienza come educatore/insegnante nei servizi per la prima infanzia. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.

Tutte le sostituzioni del proprio personale dovranno essere gestite e assicurate dall'Appaltatore, nel rispetto dell'apertura dei servizi stabilita da ACSI.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerata elemento significativo di qualità, pertanto l'Appaltatore ha l'obbligo di adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale, misure che troveranno particolare considerazione in sede di valutazione dell'offerta progettuale.

Infine, l'Appaltatore si impegna affinché il proprio personale operi in collaborazione con eventuali assistenti *ad personam* e con il personale religioso dell'Istituto Congregazione Suore Trinitarie, nel rispetto della Convenzione in essere tra il Comune di Corneigliano Laudense e l'istituto stesso.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, nel caso di bambini diversamente abili con certificazione ai sensi della L. 104/1992, assicurare la presenza di personale in grado di garantire la relativa assistenza.



ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione attuale della Scuola dell'Infanzia oggetto del presente appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ACSI si auspica che l'Appaltatore, per una questione di continuità educativa, possa decidere di procedere con l'assorbimento nel proprio organico il personale già operante e assunto con contratto di somministrazione da parte di ACSI, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Appaltatore, come previsto dall'articolo 57 del Codice dei contratti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nel caso in cui si dovesse decidere.

Sul punto, si precisa che, però, nel caso in cui tale continuità, con il personale già impiegato, non potesse essere posta in essere da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente procedere con l'individuazione di proprio personale, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 10.1 – Norme generali

In relazione al personale utilizzato, il rapporto di lavoro intercorrerà esclusivamente con l'Appaltatore. Pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con ACSI, restando quindi a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'Appaltatore si obbliga a garantire la continuità educativa ed assistenziale mediante l'impiego del medesimo personale, ove possibile, per tutta la durata dell'appalto. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Appaltatore dovrà trasmettere ad ACSI l'elenco degli operatori e del personale di cui intende avvalersi, con le relative qualifiche professionali e inquadramento contrattuale, depositando contestualmente copia dei titoli di studio di ciascuno. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc. del personale utilizzato per le sostituzioni. Nell'esecuzione del contratto, ACSI si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti e delle qualifiche richieste dal presente Capitolato Speciale. Il personale impiegato deve anche rispondere ai requisiti di idoneità psico-attitudinali in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. È da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in équipe, sia per l'erogazione delle prestazioni agli utenti che per i momenti di coordinamento/progettazione. Trattandosi di attività a contatto con minori, l'Appaltatore dovrà garantire, in relazione al personale utilizzato, il rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 4/03/2014, n.



39. Il personale incaricato dovrà mantenere una condotta personale irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo ed ordinato nonché la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti (utenti e loro famiglie, personale di ACSI o impiegato da ACSI, ecc.) con cui sarà in contatto, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. Nell'espletamento del servizio, saranno adottate dall'Appaltatore e dagli eventuali suoi collaboratori a qualsiasi titolo, tutte le azioni e le strategie individuate dalle specifiche norme in materia di "Anticorruzione", previste da leggi e regolamenti, nonché dal Codice di comportamento adottato da ACSI, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il predetto Codice di comportamento. La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per ACSI la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

È fatto divieto a tutto il personale incaricato di rilasciare informazioni e dati relativi alle attività svolte, senza la preventiva autorizzazione della referente di ACSI. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza, l'Appaltatore, previa segnalazione di ACSI, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le segnalazioni e le richieste di ACSI, in tal senso, saranno impegnative per Appaltatore. Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere tenuto con sé dal lavoratore durante l'orario di lavoro e dovrà contenere idonei dati identificativi. È vietato utilizzare operatori per i quali sia stata precedentemente chiesta la sostituzione o l'allontanamento da parte di ACSI, fatte salve specifiche deroghe accettate formalmente da ACSI su proposta motivata dell'Appaltatore. È altresì vietata l'accettazione di forme di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti dei servizi o loro parenti. All'occorrenza e comunque per prestazioni/attività non ricorrenti, l'Appaltatore potrà fornire, su esplicita e specifica richiesta di ACSI, personale con competenze diverse da quelle previste dal presente Capitolato Speciale (es. specialisti in discipline varie), per le quali verrà concordato un prezzo coerente con quanto previsto dal relativo CCNL, garantendo il rispetto degli aspetti retributivi.

Art. 10.2 – Trattamento giuridico

L'orario di lavoro dei singoli incaricati sarà strutturato secondo le esigenze organizzative e di funzionamento dei singoli servizi, e, di norma, articolati, per l'attività ordinaria, entro l'arco orario giornaliero massimo compreso tra le ore 8:00' e le ore 16:00', dal lunedì al venerdì, mentre per



l'attività del pre e post scuola entro l'arco temporale per il pre 07:30'-08:30' e per il post 16:00' 17:30'.

Per assicurare stabilità ai servizi erogati e al fine di salvaguardare il rapporto operatore-utente, l'Appaltatore si impegna ad assicurare, per ogni servizio e per tutta la durata del contratto, fatte salve cause di forza maggiore, il medesimo personale, con lo scopo di garantire la continuità delle prestazioni con i medesimi operatori, limitando il più possibile i fenomeni di turnover. Nello svolgimento delle attività affidate, l'Appaltatore dovrà garantire regolarità e puntualità ed assicurare il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione del personale assente con personale in possesso della medesima qualifica. L'Appaltatore si impegna a sostituire il proprio personale in caso di assenze temporanee dovute a cause diverse, superiori ai 2 giorni lavorativi, salvo deroghe autorizzate da ACSI. In situazioni di particolare gravità, segnalate e precisate in fase di programmazione dell'intervento/servizio, l'Appaltatore dovrà garantire l'assoluta continuità dell'erogazione del servizio, provvedendo alla sostituzione immediata del personale assente a qualunque titolo. Nel caso di mancata sostituzione del personale, protratta oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi, fermo restando le applicazioni delle penali previste dal presente Capitolato Speciale, ACSI potrà procedere alla risoluzione del Contratto con incameramento della cauzione. Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'Appaltatore. Eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate, richiedono l'immediata rimozione delle loro cause e la sostituzione degli operatori con altra figura in possesso delle caratteristiche richieste: l'Appaltatore dovrà provvedere, entro il termine massimo di 10 giorni, alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo e che, a insindacabile giudizio di ACSI, dovrà essere immediatamente rimosso dall'incarico. L'inosservanza di tale impegno e del termine indicato costituisce grave inadempienza contrattuale.

Il personale incaricato deve essere adeguatamente informato e formato relativamente ai rischi propri del servizio, nonché delle cautele da adottare. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'Appaltatore ai controlli sanitari previsti per le specifiche categorie professionali dalla normativa vigente. In ogni momento, ACSI potrà disporre o richiedere l'accertamento del possesso di tali requisiti. Laddove tali requisiti siano prioritariamente ascrivibili al soggetto, l'Appaltatore ha l'obbligo di vigilare sul persistere degli stessi per tutta la durata contrattuale (es. patente di guida). L'Appaltatore dovrà, altresì, fornire al personale il materiale e i mezzi strumentali necessari all'erogazione del servizio, garantendo l'utilizzo di prodotti conformi alla normativa vigente.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; l'Appaltatore è responsabile della sicurezza dei dati e si impegna a formare



adeguatamente i propri operatori ed a vigilare affinché non utilizzino notizie e informazioni di cui siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Art. 10.3 – Trattamento economico

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice civile, è fatto obbligo all'Appaltatore di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore assicurerà agli operatori impegnati la piena applicazione del CCNL vigente o di miglior favore, e riconoscerà gli scatti di anzianità maturati e/o condizioni più favorevoli acquisite *ad personam*. L'obbligo di cui al primo comma, vincola l'Appaltatore anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse. Nel caso di Cooperative, è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali. Qualora l'aggiudicataria sia una Cooperativa Sociale, nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 142/01 ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.). L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e, se cooperativa, dei soci lavoratori. A tal fine, ACSI potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione dei suddetti obblighi. Qualora l'Appaltatore non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, ACSI procederà ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti. Per tali inadempienze ACSI, ricorrendo i presupposti di legge, procederà a risolvere il contratto e all'affidamento del servizio all'Impresa che segue immediatamente l'Appaltatore in graduatoria o ad altro operatore economico, adottando ogni modalità atta a garantire i servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese



sostenute da ACSI; l'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità penali e civili dell'Appaltatore.

Art. 10.4 – Formazione e aggiornamento professionale

L'Appaltatore garantisce l'aggiornamento professionale dei propri operatori con oneri e mezzi propri, con particolare attenzione a corsi di formazione o di qualificazione e riqualificazione organizzati dalla Regione o da Enti accreditati. L'Appaltatore dovrà predisporre adeguati programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, in relazione alle mansioni svolte ed alle caratteristiche richieste, in modo particolare per il personale neoassunto, per quello destinato a nuove mansioni, in occasione di modifiche organizzative e per la sicurezza. L'Appaltatore dovrà inviare annualmente ad ACSI il piano della formazione e l'elenco dei corsi effettuati, specificando i destinatari e le modalità di partecipazione, dal personale impegnato nei servizi oggetto d'appalto. Gli oneri per l'aggiornamento professionale degli operatori sono a carico dell'Appaltatore. Il tempo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale non rientra nell'articolazione delle attività di back-office.

ART. 11 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi di cui al presente Capitolato Speciale saranno aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice. ACSI potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

ART. 12 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 303, comma 1 del D.P.R. 207/2010, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e, qualora l'esecutore stesso non adempia, ACSI ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 13 – COMPITI E ONERI DELL'APPALTATORE

L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

1. dalla normativa in materia di servizi educativi per l'infanzia per tempo vigente;
2. dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;



3. da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara, ed in particolare il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 “Attuazione della direttiva 2011/93/ UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;
4. dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Le attività inerenti ai servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nei corrispondenti articoli.

In particolare, l’Appaltatore dovrà:

1. farsi carico di tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla gestione della scuola dell’infanzia, pulizie ordinarie e straordinarie comprese, ed in particolare la fornitura di materiale igienico-sanitario e didattico:
 - a. giochi, materiale didattico di consumo e supporti didattici per i bambini, specifici per le diverse fasce d’età;
 - b. materiale di primo soccorso;
 - c. materiale di pulizia.

Il materiale usato dovrà essere di prima qualità, specificatamente idoneo per bambini di età 3/6 anni, fermo restando il pieno rispetto della normativa vigente; l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, a richiesta della Stazione appaltante le schede tecniche dei materiali utilizzati. Su richiesta di ACSI, sentito il servizio sanitario competente, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione di suddetto materiale con altro indicato dagli esperti sanitari, anche nei casi riguardanti singoli utenti affetti da allergie;

2. raccogliere i rifiuti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con le modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni ed il rispetto delle norme igieniche. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc. I sacchetti necessari per la raccolta differenziata e non, sono a carico dell’appaltatore, che dovrà rispettare le prescrizioni in materia di raccolta di rifiuti e, in particolare, della raccolta differenziata previste dai regolamenti e dalle disposizioni del Comune di Cornegliano Laudense;
3. assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione ed organizzazione del servizio sopra indicato sotto il profilo giuridico, educativo, economico, igienico sanitario, relativamente alle competenze e funzioni oggetto del presente Capitolato Speciale;
4. assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto dell’appalto, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, nonché ogni attività o fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o comunque opportuna per un corretto



- e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari all'avvio del servizio, prima dell'inizio di ogni anno scolastico;
5. farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale;
 6. attenersi in quanto datore di lavoro alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008;
 7. coordinare e predisporre l'attività educativa-pedagogica;
 8. garantire tutti i servizi per i periodi e secondo le condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale;
 9. mantenere con cura le attrezzature e gli arredi affidati;
 10. mantenere, per tutta la durata del contratto il rapporto unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;
 11. nominare un Responsabile referente reperibile negli orari di funzionamento del servizio con il compito di mantenere i rapporti con ACSI, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sul servizio in appalto e che deve operare nel rispetto del piano organizzativo, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente Capitolato Speciale;
 12. dare ad ACSI, di volta in volta, immediata comunicazione formale di tutti gli incidenti verificatisi qualunque importanza rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei propri operatori, l'Appaltatore dovrà comunicare a ACSI i provvedimenti adottati nei loro confronti;
 13. predisporre una relazione sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti.

ART. 14 – OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a completo carico del Comune di Cornegliano Laudense i seguenti oneri:

- le attività di verifica degli interventi;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento;
- garantire il funzionamento della struttura mediante fornitura di utenze, manutenzioni e mensa scolastica;
- la raccolta delle richieste di iscrizione al servizio scolastico da parte degli utenti;
- la formazione delle graduatorie;
- la riscossione delle rette da parte delle famiglie.



ACSI si impegna in dette fasi a garantire l'integrazione tra gli operatori dell'Appaltatore e gli operatori del servizio dipendenti del Comune ed i servizi pubblici interessati nell'ambito della massima collaborazione reciproca.

Il Comune di Cornegliano Laudense indica l'Ufficio Istruzione quale referente tecnico-organizzativo per tutti i rapporti tra Comune ed Appaltatore in merito agli aspetti organizzativi ed amministrativi.

ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ACSI si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'Appaltatore stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Qualora, dai controlli effettuati, i servizi oggetto della presente procedura non dovessero risultare svolti in maniera conforme al Capitolato Speciale, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente Capitolato Speciale, ACSI provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato le inadempienze alla Ditta aggiudicataria, tramite PEC. A seguito delle contestazioni di cui sopra, l'Appaltatore dovrà formalizzare, entro 10 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, le proprie controdeduzioni da trasmettere ad ACSI con lo stesso mezzo. ACSI adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà all'Appaltatore sempre tramite PEC. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte della ditta aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento *ex art. 1456 Codice Civile*.

ART. 16 – DISPOSIZIONE GENERALI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore a è sempre responsabile sia verso ACSI sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'Appaltatore, nell'accettare i servizi di cui trattasi, dichiara che, nel prezzo dell'offerta, sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio di cui al presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.



L'Appaltatore è tenuto a rispettare, relativamente al personale utilizzato, gli obblighi retributivi e contributivi, le assicurazioni obbligatorie ed ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose che si potranno verificare nell'esecuzione del presente appalto, per cause di qualunque natura imputabili all'Appaltatore stesso, restando a completo ed esclusivo carico dell'impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte di ACSI.

ART. 17 – RAPPORTI CONTRATTUALI

ACSI avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e, in generale, dei compiti previsti nell'articolo 115 del Codice.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione appaltante per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente di ACSI.

ART. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO

In caso di richiesta di interruzione dei servizi oggetto del presente appalto da parte di ACSI, quest'ultima è tenuta ad informare l'Appaltatore almeno 5 giorni prima della data fissata per l'interruzione del servizio medesimo, fatte salve cause di forza maggiore. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dall'Appaltatore stesso.

ACSI, inoltre, può ordinare la sospensione dell'attuazione del contratto nel caso in cui circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale. Per circostanze particolari, si intendono eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.



La Stazione appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, procederà con l'eventuale redazione del verbale di sospensione e di ripresa all'esecuzione, alla luce degli eventi che hanno comportato la sospensione della prestazione.

Alla presente fattispecie, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 121 del Codice.

Infine, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e ss.mm.ii. sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione ad ACSI, nei termini previsti dalla legge.

ART. 19 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Come meglio specificato nel disciplinare di gara, è prevista la presentazione della garanzia fideiussoria provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda, invece, la garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023, la stessa deve avere un valore pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale, aumentata, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, come stabilito al comma 2 dell'articolo succitato.

La cauzione è svincolata con le modalità di cui all'articolo 117, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023.

Gli importi addebitati a titolo di penale, di risarcimento danni, nonché di rimborso per spese eventualmente sostenute da ACSI, durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, potranno essere recuperati mediante ritenuta diretta sul deposito cauzionale. La cauzione dovrà essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore. La suddetta garanzia dovrà essere costituita mediante stipula di polizza assicurativa o fidejussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. La predetta fideiussione sarà ritenuta efficace solo se conterrà la clausola che resterà valida fino alla comunicazione di svincolo.

Dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la previsione di operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Resta salvo per ACSI il diritto di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Si procederà all'escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'Appaltatore abbia comportato la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione sino al valore originario qualora vengano operati prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto. In caso di



inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi dell'appalto e previa comunicazione. La cauzione definitiva verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale, dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere e che sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento del presente servizio e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 20 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Appaltatore renderà mensilmente ad ACSI, entro e non oltre il 30 del mese successivo, le ore complessive di servizio effettivamente prestate dal proprio personale. Entro i 15 giorni successivi la referente di ACSI validerà il flusso dei dati rendicontati.

A tal fine, l'Appaltatore curerà che ogni operatore presenti, al termine del mese, il prospetto riepilogativo delle ore effettuate, sottoscritto dallo stesso e vistato dal proprio coordinatore, a conferma della regolare effettuazione delle prestazioni svolte; la referente di ACSI potrà chiederne la visione.

Una volta validati i flussi di rendicontazione, l'Appaltatore potrà procedere con la fatturazione sulla base dei corrispettivi orari omnicomprensivi definiti nell'offerta economica presentata in sede di gara.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013).

La data di accettazione da parte del competente Ufficio di ACSI farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento fissati in 30 giorni. ACSI segnalerà, tramite PEC, eventuali incongruità riscontrate tra la fattura ricevuta e la documentazione inerente ai servizi effettuati e i flussi validati e indicherà il tempo massimo a disposizione dell'Appaltatore per le necessarie correzioni. Si precisa che l'IVA verrà saldata da ACSI direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014 – DM 23/01/2015).

ACSI provvederà, a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio, alla liquidazione del 99,5% del valore dell'importo fatturato, operando la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11, comma 6, del Codice. Tali somme verranno accantonate e saranno svincolate in sede di liquidazione finale, alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte da ACSI della verifica di conformità.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o



presso società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ACSI, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto. ACSI potrà altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. In particolare, ACSI si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), ai sensi della normativa vigente. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli previsti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna altra pretesa. La sospensione dei pagamenti non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che deve avvenire in forma amministrativa, e non giudiziale.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire ad ACSI ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati ad ACSI tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli



altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, la stazione appaltante, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a terze persone e cose, tenendo indenne la Stazione appaltante per ogni responsabilità diretta o indiretta. L'Appaltatore assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

All'Appaltatore è fatto obbligo di contrarre, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto e di mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto, comprese le sue eventuali proroghe, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore, a copertura dei seguenti rischi:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da eventuale installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;



- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Appaltatore o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni a inquinamento accidentale.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'Appaltatore si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro e €. 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

C) Infortuni a favore degli iscritti e/o partecipanti alle attività oggetto del presente appalto di servizio. La polizza dovrà garantire quantomeno i casi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche, nonché prevedere l'indennizzo dell'invalidità permanente secondo i criteri di cui alla tabella INAIL. L'inefficacia o meno, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività – in tutto od in parte – dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCTO sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato e resteranno ad intero carico dell'Appaltatore. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza infortuni non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico della stazione appaltante.

L'Appaltatore si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare ACSI da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.



La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio.

La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Appaltatore dovrà darne immediata notizia ad ACSI, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell'evento, causa e conseguenze dell'evento dannoso, nominativo del danneggiato).

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione appaltante in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della stazione appaltante stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'Appaltatore è obbligato a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come ad ogni scadenza anniversaria della/e polizza/e sopra richiamate è fatto obbligo all'Appaltatore di produrre ad ACSI idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, e eventuali proroghe

Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 68 e 57 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ACSI e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 23 - PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN CORSO DI EFFICACIA

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 6 e dall'art. 31, comma 2, Allegato II.14 del Codice, la Stazione appaltante, nella persona del Diretto Esecutivo dei Lavori (di seguito, "DEC"), ne chieda l'esecuzione anticipata.



In particolare, il DEC può ordinare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta esecutiva.

Il DEC autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso l'inserimento di una clausola dedicata nell'apposito verbale di esecuzione che dovrà essere sottoscritto sia da ACSI che dal contraente.

La Stazione appaltante si riserva, comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili e urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente contratto.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria qualora:

- all'esito dei controlli, in capo all'Appaltatore, venga riscontrata una qualsivoglia causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto;
- durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato Speciale senza che questi possa chiedere il risarcimento dei danni (art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa)

Nei casi di cui sopra, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

Ai sensi dell'art. 120 del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, "RUP") con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante.

L'autorizzazione da parte del RUP deve avvenire previo accertamento da parte del DEC, ai sensi dell'articolo 5, Allegato II.14.

In particolare il DEC procede con verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice, proponendo successivamente al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi.

La Stazione appaltante, inoltre, può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal DEC non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- b. in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda del servizio cui la Stazione appaltante intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;



- c. in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli enti locali.

In tali casi, la Stazione appaltante interessata può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso, ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Ogni variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dalla stazione appaltante interessata.

ART. 24 – PENALITÀ

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse e, come tali, non possono essere sospesi o abbandonati. L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, le disposizioni del presente Capitolato Speciale e/o quelle impartite da ACSI. Ove non ottemperi a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato Speciale, sarà tenuta al pagamento di penali di entità variabile a seconda della gravità, da un minimo € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00, ad insindacabile giudizio di ACSI. Qualora venga riscontrata una violazione di lieve entità che non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata all'Appaltatore una semplice ammonizione. In particolare si prevedono le seguenti penali: euro 200,00 per giorno e per ciascun operatore assente e/o per mancata sostituzione di operatore ritenuto inidoneo e/o assente per qualsiasi motivo; euro 1.500,00 per il mancato rispetto del programma degli interventi/servizi assegnato dalla referente di ACSI; euro 3.000,00 per mancata osservanza delle norme di legge relative al personale impiegato nell'espletamento del servizio e/o per mancata osservanza del CCNL di categoria. Le inadempienze sopra descritte, individuate a mero titolo esemplificativo, non precludono ad ACSI il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. ACSI si riserva comunque, in relazione alla gravità dell'inadempimento/non conformità, di provvedere d'ufficio alla segnalazione agli organi competenti. Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata all'Appaltatore per la medesima inadempienza, anche se di diversa tipologia, potrà essere di



importo doppio, la terza il triplo e così via. In relazione alle inadempienze ed irregolarità riscontrate, ACSI provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all'Appaltatore, che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, ACSI provvederà ad applicare una penale ritenuta congrua, dandone comunicazione all'Appaltatore. Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Qualora venissero applicate più di 5 penalità, o, indipendentemente dal numero, le penali complessivamente applicate superino l'importo di euro 15.000,00, ACSI potrà procedere alla risoluzione del contratto. Considerata la particolare natura delle prestazioni, ACSI si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni stesse per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dai capoversi precedenti. Per ottenere la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, ACSI potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sul deposito cauzionale definitivo, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

La risoluzione contrattuale sarà comunicata all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata, che produrrà effetto dalla data di ricevimento. In particolare, il contratto potrà essere risolto per inadempimenti di non scarsa importanza di clausole essenziali, qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato Speciale. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie: motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, e qualora vengano meno le motivazioni che hanno determinato l'indizione della gara; in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile; perdita, anche temporanea, da parte dell'Appaltatore di uno o più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara; mancata osservanza di quanto disposto dal presente



Capitolato Speciale in materia di cessione e subappalto da parte dell'Appaltatore; comminazione di 5 sanzioni pecuniarie o di penali per un importo di euro 15.000,00; interruzione non motivata del servizio; inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario, anche relative al personale dipendente; mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale; comportamenti tenuti dal personale dell'Appaltatore di gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto contrattuale; impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte di ACSI; inosservanza reiterata o grave di disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato Speciale; ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti Codice di comportamento dei dipendenti di ACSI. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ACSI, tramite posta elettronica certificata e senza altra formalità, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte di ACSI, di azioni di risarcimento per danni subiti. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata da parte di ACSI. ACSI potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e sulla cauzione senza necessità di diffide o formalità di sorta. ACSI avrà la facoltà di affidare l'appalto all'Impresa che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'Appaltatore inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. È sempre facoltà di ACSI, con provvedimento dell'organo competente, recedere dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di convenienza o di pubblico interesse o in caso di sopravvenute esigenze di riorganizzazione dei servizi. In caso di recesso totale e/o parziale, ACSI ne darà preavviso all'Impresa almeno 180 giorni prima con PEC.

ART. 26 – FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore", si fa riferimento a titoli indicativi a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.



Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevedibili comunque documentati. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 27 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Tenuto conto della peculiarità dell'oggetto di cui al presente appalto, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio oggetto dell'affidamento, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 120 del Codice.

ART. 28 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento nelle altre ipotesi previste dalla legge purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore delle stesse, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 123 e art. 11, Allegato II.14 del Codice.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici, e dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del



27/04/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*). Dovrà inoltre osservare e far osservare, a dipendenti e collaboratori, le suddette prescrizioni e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti. In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dall'Appaltatore ad ACSI. Laddove richiesto, l'Appaltatore (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, nei modi e nei formati specificati da ACSI e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*). I dati potranno essere trattati dall'Appaltatore esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679. Per tutto quanto concerne la presente procedura, il Titolare del trattamento dei dati è ACSI. Si potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: direttore@consorziolodigiano.it

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. I dati forniti verranno trattati esclusivamente da parte della stazione appaltante ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara e conservati sino al termine del periodo di affidamento del servizio. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale della Stazione appaltante coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 30 – STIPULA DEL CONTRATTO

Con l'Appaltatore sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice. La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 90 del Codice. L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). Il contratto che verrà stipulato con l'Appaltatore non prevede la clausola compromissoria.



ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti, conseguenti e relative alla stipula e alla registrazione del contratto di appalto, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa. Ai sensi dell'art. 225, comma 10 del Codice, l'Appaltatore deve rimborsare ad ACSI le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 32 – FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra Stazione appaltante e Appaltatore in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, le stesse dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. L'Appaltatore non potrà comunque sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto ad ACSI, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno definite in sede civile presso il competente Foro di Lodi.

ART. 33 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Per il raggruppamento di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'art. 68 del Codice, relativamente al caso di servizi.

ART. 34 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per tutti gli effetti conseguenti all'aggiudicazione, l'Appaltatore elegge domicilio presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni relative al contratto.

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio di ACSI, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del Legale Rappresentante dell'Appaltatore segnalare ad ACSI il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo in caso di variazioni.

ART. 35 – CLAUSOLA D.LGS. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente a norma del D.lgs. 231/2001. ACSI informa di aver adottato un proprio Codice di comportamento disponibile sul sito internet di quest'ultima, nonché il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elaborato sulla



base della normativa di cui alla L. 190/12 e al D.lgs. 33/13 che l'Appaltatore dichiara di accettare e osservare.

Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D.lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Contratto, a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

Le Parti dichiarano di osservare le regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto. L'Appaltatore mette a disposizione di ACSI i documenti eventualmente adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Nei casi più gravi la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

ART. 36 – LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO

Per l'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore dichiara che il proprio personale assegnato all'esecuzione dei servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale.

Peraltro nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia l'intenzione di ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire i servizi, l'appaltatore garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso ACSI.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto di ACSI di risolvere in ogni caso il Contratto.

ART. 37 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente Capitolato Speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante dell'Ente concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena e incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.



Il presente Capitolato Speciale, composto da n. 38 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

ART. 38 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), nonché le disposizioni del Codice civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l'Appaltatore dovrà inoltre osservare ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d'opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione e Provincia, ambito del piano di zona in cui si esegue il contratto, anche se non espressamente richiamate in questo Capitolato Speciale, relative all'appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.